

Gen. N. \_\_\_\_\_



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 2 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 03 GENNAIO 2006.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA – ATTO DI  
CITAZIONE AD ISTANZA DEI SIGG.RI I.A. E M.M.P. C/ IL COMUNE DI  
MOLFETTA PER RISARCIMENTO DANNI OCCORSI ALLA MINORE  
I.P.L. NEL SINISTRO DEL 15.05.2005.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **04 gennaio 2006** al **19 gennaio 2006**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle diagnosi, sostituite dalla dicitura “OMISSIS”, ai fini della tutela della privacy.

## IL RESPONSABILE

### PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
  - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

### PREMESSA NARRATIVA

in data 02.11.2005, con prot. n. 112, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Giovanni Minervini – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dai Sigg.ri I.A. e M.M.P., nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore I.P.L. c/ il Comune di Molfetta;

gli attori assumono che il giorno 19.05.2005, verso le ore 19,45 circa, la minore I.P.L., passeggiando nell'area della locale Banchina S. Domenico (zona antistante la "Antica Gelateria Cipriani"), cadeva imbattendosi in "una sconnessione presente sulla pavimentazione e consistente in un dislivello creato da una striscia di asfalto posata sulla pavimentazione preesistente", procurandosi (come diagnosticata dal locale Presidio Ospedaliero) un "...OMISSIS";

La citazione de qua è per l'udienza del **19 gennaio 2006** - con invito a costituirsi venti giorni prima dell'indicata udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e 168-bis c.p.c. per ivi, previa dichiarazione della responsabilità del Comune di Molfetta in relazione al sinistro de quo, sentirlo condannare al risarcimento del danno in favore degli istanti, nella loro qualità, nella misura di € 14.181,57, ovvero alla

maggiore o minor somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria medio tempore verificatosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 L 488/99, nonché spese, diritti ed onorari di causa del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario; in via istruttoria è richiesto interrogatorio formale del responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente, con riserva di articolazione mezzi istruttori ed eventuale richiesta CTU in caso di contestazione ex adverso del quantum domandato;

Rilevato che la P.M. (nota del 13.06.2005), esperito sopralluogo in Banchina S. Domenico, all'altezza della gelateria "Cipriani, ha rilevato che il tappetino in conglomerato bituminoso prospiciente il chiosco presenta una frattura asimmetrica alla careggiata con conseguente rialzo del manto stradale e che (come da segnalazione del 15.02.2005, allegata alla richiamata nota del medesimo Nucleo di P.M.) le basole divelte e fuori sede ivi insistenti sarebbero conseguenza di un lavoro di interrimento di cavo elettrico effettuato dalla Multiservi S.p.A.;

Ciò premesso;

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere alla citazione promossa dai Sigg.ri I.A. e M.M.P. nella prefata qualità, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente, con chiamata in causa (in qualità di terzo) della Multiservi, atteso il rilievo mosso dalla P.M. ed al fine di essere manlevati da ogni attribuzione di coinvolgimento nella causazione del sinistro de quo;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dai Sigg.ri Sigg.ri I.A. e M.M.P. nella prefata qualità, e con chiamata in causa della Multiservi S.p.A., affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n. 45.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso

altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA  
IL SINDACO

---